



**COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA**

*Provincia di Udine*

Via Nuova n° 100, 33030 San Vito di Fagagna (UD)



# COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

## REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023*

***Indice:***

<b>Art. 1- Finalità del Regolamento.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile del Comune di San Vito di Fagagna.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Autorità comunale di Protezione Civile.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Requisiti e modalità di ammissione.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Cessazione di appartenenza.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Equipaggiamento dei Volontari .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Le cariche comunali di Protezione Civile.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - Responsabile Comunale di Protezione Civile .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Funzioni e competenze.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Doveri del Volontario.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 - Diritti del Volontario .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 – Formazione.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 - Modalità di intervento .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 - Mezzi, materiali e sede.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 - Garanzie e benefici di legge .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 16 - Disposizioni disciplinari.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Disposizioni finali.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 - Pubblicità del regolamento .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 - Entrata in vigore .....</b>	<b>10</b>

## **Art. 1- Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo comunale di protezione civile di San Vito di Fagagna allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente del territorio comunale dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi del D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 e s.m.i., della Legge Regionale n. 64/86 e s.m.i. e del decreto 13.04.2011 “disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” come modificato e integrato dal D.Lgs 106/2019 e s.m.i., in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni altra normativa in materia in vigore.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

## **Art. 2 - Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile del Comune di San Vito di Fagagna**

Nel Gruppo comunale di Protezione Civile possono essere ammessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del Servizio di Protezione Civile previsto dall'articolo 7 della Legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64 e s.m.i., cittadini italiani di ambo i sessi.

Il Gruppo Comunale opera entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione prevenzione e soccorso, in caso di calamità ed eventi straordinari interessanti il relativo territorio, e di ripristino della normalità sociale a seguito dell'emergenza.

Il Gruppo Comunale partecipa, inoltre, anche al di fuori dell'ambito comunale, alle attività di formazione, addestramento, emergenza e soccorso, svolte o disposte dalla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e/o dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Corpo Forestale Regionale e da Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Il gruppo opera nel distretto denominato “Distretto Collinare di Protezione Civile”.

## **Art. 3 - Autorità comunale di Protezione Civile**

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e responsabile unico del Gruppo Comunale. Nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un Coordinatore di tutte le attività connesse che ha la responsabilità operativa del Gruppo.

## **Art. 4 - Requisiti e modalità di ammissione**

Possono aderire al Gruppo, i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età, i residenti nel comune di San Vito di Fagagna o nei comuni limitrofi, nonché coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo.

L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Sindaco, ed all'accettazione della richiesta ad insindacabile giudizio da parte dello stesso, previa

verifica circa il possesso dei seguenti requisiti:

1. età non inferiore ai 16 anni;
2. idoneità psicofisica da accertarsi mediante visita medica effettuata nell'ambito dell'attività di monitoraggio sanitario;
3. consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, per i volontari minorenni.

L'adesione al Gruppo ed al presente regolamento va rinnovata ogni 2 anni con sottoscrizione dell'apposito modello. Il rinnovo va presentato entro il mese di febbraio del secondo anno di iscrizione e la mancata presentazione costituisce implicita rinuncia all'appartenenza al Gruppo. Ogni volontario potrà comunque rinunciare all'iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile aggiorna il Registro dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Vito di Fagagna una volta all'anno.

I volontari di protezione civile, iscritti nell'Elenco regionale del volontariato ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e s.m.i. e del Regolamento di applicazione approvato con D.P.G.R. 12 settembre 1988, n. 0366/Pres. e s.m.i., saranno muniti di una tessera di riconoscimento con foto, indicante le generalità e il Comune di appartenenza. Gli stessi dovranno tenere in evidenza tale tessera sugli indumenti indossati durante gli interventi di protezione civile ovvero durante le operazioni di simulazione dell'emergenza ed esercitazioni cui essi prenderanno parte.

I volontari permarranno nel Gruppo sino all'età di anni 75.

Gli appartenenti al Gruppo vengono periodicamente sottoposti a visita medica valutativa dell'idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di volontario.

## **Art. 5 - Cessazione di appartenenza**

Il Volontario cessa di appartenere al Gruppo Comunale nei seguenti casi:

- a) presentazione di dimissioni scritte;
- b) inattività formativa, addestrativa e operativa, senza giustificato motivo, valutata dal Coordinatore e approvata dal Sindaco;
- c) allontanamento quale risultato di Provvedimento Disciplinare, richiesta dal Coordinatore e comminata dal Sindaco;
- d) radiazione determinata da gravi motivi morali o deontologici, certificata dal Coordinatore e comminata dal Sindaco;
- e) non idoneità psicofisica certificata dal medico competente;
- f) partecipazione inferiore, durante l'anno solare, ad almeno tre degli interventi sotto elencati, senza giustificato motivo e/o senza aver preventivamente avvisato il Coordinatore:
  - prevenzione;
  - emergenza;
  - esercitazione;
  - addestramento;
  - corso specialistico o di aggiornamento;
  - riunione/assemblea dei volontari del Gruppo Comunale;
  - attività promosso ed organizzate dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.

Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso in buone condizioni e del Tesserino di riconoscimento, entro trenta (30) giorni dalla data di

cessazione; in caso di smarrimento va presentata copia della denuncia di smarrimento effettuata presso gli enti preposti.

La cessazione è disposta dal Sindaco su proposta del Coordinatore o dalla Protezione Civile della Regione e comporta la cancellazione dal Registro.

## **Art. 6 - Equipaggiamento dei Volontari**

I volontari ammessi a far parte del Gruppo ricevono, in comodato d'uso, la divisa e l'equipaggiamento idoneo all'espletamento dell'attività; saranno inoltre muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità.

## **Art. 7 – Le cariche comunali di Protezione Civile**

Le cariche comunali di Protezione Civile sono individuate nelle seguenti figure:

**SINDACO:** è il Responsabile della Protezione Civile comunale e Capo Istituzionale del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

**ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE o CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE (con delega del Sindaco):** organizza l'attività del Gruppo in concerto con il Coordinatore.

**COORDINATORE:** nominato dal Sindaco, sentiti i Volontari, è il responsabile della gestione operativa del Gruppo, dell'utilizzo e manutenzione delle attrezzature in dotazione, della concreta realizzazione, in accordo con il Sindaco o l'Assessore o Consigliere delegato, delle attività svolte dal Gruppo, dei rapporti operativi con la Protezione Civile della Regione per la gestione dei Volontari e dei loro interventi durante le diverse attività. Il Coordinatore rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

La carica di Coordinatore non è compatibile con cariche politiche.

Il Coordinatore può delegare, per attività specifiche e periodi di tempo limitati, parte dei suoi compiti ai Capi Squadra del Gruppo Comunale.

I Volontari possono avanzare al Sindaco proposta di sfiducia del Coordinatore con provvedimento approvato in sede di riunione mensile con maggioranza del 50% più uno dei presenti.

**CAPISQUADRA:** nominati dal Sindaco, sentiti i Volontari e il Coordinatore, organizzano le attività svolte dai Volontari della propria squadra. Assieme al Coordinatore svolgono un ruolo determinante nell'organizzazione della vita del Gruppo.

**MANAGER FORMATIVO:** nominato dal Coordinatore, in possesso dei requisiti, è il referente della Protezione Civile Regionale per quanto riguarda l'attività di formazione.

**MANAGER TECNOLOGICO:** nominato dal Coordinatore, in possesso dei requisiti, è il punto di riferimento per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi informatici per l'informazione, la comunicazione e la didattica online.

**RESPONSABILE WEB:** nominato dal coordinatore, si occupa di aggiornare o di integrare i dati presenti sul portale della Protezione Civile Regionale relativi ai volontari e alla struttura di Protezione Civile del proprio Comune, nonché di inserire nel sito comunale documenti e modulistica di interesse al Servizio di Protezione Civile.

**RESPONSABILE COMUNALE:** è nominato dal Sindaco, scelto tra il personale del

Comune e si occupa delle pratiche di carattere tecnico amministrativo.

INCARICHI INTERNI: sono affidati dal Coordinatore ad uno o più Volontari e riguardano i seguenti servizi:

- gestione magazzino;
- gestione equipaggiamenti e presidi sanitari di primo soccorso;
- gestione automezzi in dotazione alla PC;
- gestione apparecchi ricetrasmittenti;
- gestione D.P.I. e vestizione.

I capisquadra, manager formativo, manager tecnologico, responsabile web durano in carica anni 5 con possibilità di riconferma.

### **Art. 8 - Responsabile Comunale di Protezione Civile**

Il Responsabile Comunale di Protezione Civile è nominato dal Sindaco ed è scelto tra i funzionari tecnici del Comune. Svolge il ruolo di raccordo tra la struttura comunale ed il Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile al fine di facilitare la condivisione delle rispettive conoscenze.

Il Responsabile Comunale si occupa della gestione amministrativa del Gruppo. Partecipa altresì alle riunioni del Gruppo Comunale quando richiesto dal Coordinatore per illustrare ai volontari decisioni amministrative assunte dal Comune e/o eventuali modifiche normative interessanti l'ambito della Protezione Civile.

È il funzionario/dirigente dipendente del Comune di San Vito di Fagagna che ha funzione di governo delle emergenze contemplate dal Piano Comunale delle Emergenze (PCE) e che presiede il Centro operativo Comunale (COC).

### **Art. 9 - Funzioni e competenze**

Il Coordinatore e i Capi Squadra per il conseguimento delle finalità istituzionali del Gruppo:

- a) collaborano con il Responsabile Comunale ai fini del completamento ed aggiornamento del Piano Comunale delle Emergenze;
- b) effettuano la programmazione della manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei materiali e mezzi di Protezione Civile del Comune assegnati al Gruppo Comunale;
- c) organizzano i servizi inerenti alla Protezione Civile in occasione di emergenze o di eventi straordinari, nonché di significativi afflussi di persone, con le modalità definite dal Piano Comunale delle Emergenze, ovvero con le modalità definite dal Sindaco, e comunque in ogni altra occasione disposta o autorizzata dalla Protezione Civile della Regione oppure da altri organi di pubblica sicurezza;
- d) propongono le iniziative di informazione alla Popolazione sui rischi del territorio;
- e) promuovono l'educazione alla Protezione Civile tra la Popolazione.

Il Coordinatore cura l'aggiornamento del Registro delle Attività - Registro Cronologico Ufficiale di cui all'articolo 17, comma 2.

### **Art. 10 - Doveri del Volontario**

Il Volontario, con l'iscrizione, s'impegna:

- a) ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il presente Regolamento di Gruppo, nonché le disposizioni date dal Sindaco e dal Coordinatore. Le infrazioni al Regolamento comportano provvedimenti disciplinari, certificati dal Coordinatore e comminati dal Sindaco;
- b) sulla base delle proprie disponibilità, a partecipare alle riunioni, periodiche e non, indette per l'informazione, l'aggiornamento e la crescita del singolo e del Gruppo;
- c) sulla base delle proprie disponibilità, a seguire i corsi d'addestramento e d'aggiornamento, a partecipare alle esercitazioni e agli addestramenti e a collaborare alle operazioni di previsione, prevenzione, soccorso, ripristino ed assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni del Sindaco e seguendo le direttive del referente;
- d) a indossare la divisa indicata di volta in volta dal referente dell'attività, a custodirla integra nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso, integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste dalla legge. Si impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli;
- e) ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale nell'ambito della Protezione Civile;
- f) ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche come previsto dalla normativa vigente. La mancata idoneità o il mancato sottoporsi alla visita medica determina l'esclusione dal gruppo come riportato all'art. 4;

Ogni volontario, in base alle proprie capacità e competenze, dovrà limitarsi a svolgere i compiti a cui è chiamato, senza eccedere e nei limiti delle eventuali prescrizioni mediche.

## **Art. 11 - Diritti del Volontario**

Il Volontario ha diritto a partecipare, nelle forme previste, alle riunioni o, nei casi indetti dal Coordinatore, ad essere impiegato nelle operazioni di previsione, prevenzione, soccorso, ripristino ed assistenza alla popolazione, a partecipare alle esercitazioni e a collaborare alle iniziative del Gruppo o richieste dal Sindaco nei casi e con le limitazioni previste dal presente Regolamento.

Il Volontario ha diritto in ogni momento ad esimersi dall'eseguire operazioni giudicate rischiose per la propria incolumità fisica.

## **Art. 12 – Formazione**

I Volontari appartenenti al Gruppo saranno formati a cura della Direzione regionale della protezione civile, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

La partecipazione ai corsi d'addestramento è indispensabile per l'operatività pratica, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune o dalla Sala Operativa Regionale.

Il Comune provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare ulteriori attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del Gruppo, ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

### **Art. 13 - Modalità di intervento**

Il Gruppo opera in conformità alle direttive del Sindaco, della Protezione civile regionale nonché del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

In occasione di emergenze o di interventi straordinari, il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.

Il Gruppo, di concerto con il Coordinatore, in un'ottica di propria vita organizzativa:

- a) promuove esercitazioni, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile;
- b) promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- c) garantisce, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- d) gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione.

Eventuali iniziative esterne all'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile, dovranno essere autorizzate dal Sindaco e dalla Protezione civile regionale.

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa annualmente apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo o suo delegato e comunque da lui controfirmata e successivamente messa a disposizione del Sindaco.

### **Art. 14 - Mezzi, materiali e sede**

La dotazione di mezzi e attrezzature, nonché la sede di allocamento e deposito, necessari per l'espletamento delle attività del Gruppo, potranno essere acquisite con contributi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione Regionale, ai sensi delle leggi vigenti.

Presso la sede comunale dovranno essere depositate tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi assegnati al Gruppo Comunale.

Il Gruppo Comunale gestisce locali, mezzi e materiali assegnatigli dal Comune per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento garantendone il corretto utilizzo, anche sotto l'aspetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché la manutenzione ordinaria.

La sede comunale di protezione civile di San Vito di Fagagna si trova in Via San Daniele, presso i locali dell'ex latteria sociale.

### **Art. 15 - Garanzie e benefici di legge**

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono assicurati, a cura della Protezione Civile Regionale,



sia per le attività ordinarie sia per gli interventi d'emergenza, con idonea polizza.

La copertura assicurativa della Protezione Civile Regionale copre anche gli interventi autorizzati dal Sindaco, purché regolarmente segnalati alla Sala Operativa Regionale come previsto dalle condizioni contrattuali di polizza dell'Assicurazione della Protezione Civile Regionale.

Agli appartenenti al Gruppo Comunale sono garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione d'emergenza, autorizzate dalla Protezione Civile Regionale e/o dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i benefici previsti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194, tra cui:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) rimborso delle spese sostenute: agli appartenenti al Gruppo Comunale spettano il rimborso delle spese per l'uso dei propri mezzi di trasporto ove si svolgono le attività addestrative o gli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o dalla Protezione Civile della Regione. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti al precedente comma, il Sindaco, oltre alle previste comunicazioni di rito, relative all'impiego del Gruppo Comunale nei casi di emergenza, ovvero nelle attività esercitative preventivamente approvate dalla Protezione Civile della Regione, provvederà a certificare con propria nota, se non certificato già dalla Protezione Civile della Regione o dal Nazionale della Protezione Civile, la partecipazione ed i tempi di impiego dei volontari impegnati.

## **Art. 16 - Disposizioni disciplinari**

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento sono condizioni indefettibili per l'appartenenza al Gruppo Comunale.

Fatti salvi i casi di infrazioni che comportano l'applicazione della sanzione della cessazione e radiazione come previsto dall'art. 5, in fase operativa il Coordinatore, o in sua assenza, il Capo Squadra che lo sostituisce, può avviare il procedimento disciplinare per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione;
- d) allontanamento immediato dal luogo delle operazioni.

Con l'attivazione del procedimento disciplinare e sino al termine dello stesso, il Volontario è sospeso dalle cariche, ma partecipa alla vita corrente del Gruppo Comunale.

La proposta di applicazione di sanzione disciplinare è trasmessa al Sindaco il quale, sentita la difesa del Volontario, decide nel merito.

Il provvedimento di irrogazione di sanzione o di archiviazione è comunicato ai Volontari del Gruppo Comunale in sede di riunione mensile o straordinaria.

### **Art. 17 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

### **Art. 18 - Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, a libera visione degli interessati e distribuito, in copia, ai volontari al momento della loro iscrizione al Gruppo Comunale.

### **Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.